

Punteggi dimezzati per chi cambia

AZIENDA SCUOLA

Di Carlo Forte

La stretta sui trasferimenti nel nuovo contratto sulla mobilità dei docenti. Giro di vite sull'assistenza

I 6 punti l'anno solo se si resta nello stesso ordine di scuola

Giro di vite sui punteggi per i trasferimenti e i passaggi e nella disciplina delle precedenzae. Lo prevede l'ultima bozza di contratto sulla mobilità, attualmente in discussione a viale Trastevere tra i rappresentanti dell'amministrazione scolastica e dei sindacati. Le parti hanno chiarito definitivamente che il servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria viene valutato 6 punti per anno scolastico se lo si fa valere per trasferimenti e i passaggi nell'infanzia e nella primaria. Ma vale la metà per i passaggi di ruolo verso le scuole secondarie. E una volta ottenuto il passaggio alle secondarie, se si chiede il trasferimento valgono 3 punti e non 6, perché si tratta comunque di servizi pre-ruolo.

Stesso discorso all'inverso: gli anni di un precedente servizio di ruolo prestato nella scuola secondaria di primo grado si valutano per intero (6 punti) nella scuola secondaria di secondo grado e viceversa, mentre si sommano agli anni di pre-ruolo e si valutano come pre-ruolo se attualmente si è titolari nella scuola primaria o nella scuola dell'infanzia (3 punti).

Stretta anche sui diplomi di conservatorio e di accademia. I titoli del vecchio ordinamento non saranno più valutati 5 punti ma 3. La novità a prima vista potrebbe una discriminazione rispetto alla valutazione delle lauree del vecchio ordinamento che hanno conservato la valutazione in 5 punti. Ma in realtà si tratta di un mero adeguamento alla normativa vigente. Mentre le lauree del vecchio ordinamento sono state equiparate per legge fin dall'origine alle lauree magistrali (quinquennali), i vecchi diplomi di conservatorio e accademia sono stati equiparati solo ai titoli accademici di I livello. E cioè all'equivalente delle lauree triennali.

E quindi le parti non hanno potuto fare altro che prenderne atto, adeguando le pattuizioni a quello che prevede la legge. Tanto più che dopo l'entrata in vigore della legge 15/2009 i contratti non possono più derogare le norme di legge così come avveniva in passato.

Ulteriori chiarimenti sono stati introdotti anche per il regime delle precedenzae. In primo luogo per adeguare le nuove disposizioni al numero sempre crescente di trasferimenti d'ufficio che vengono disposti per effetto dei tagli. Le parti hanno ritenuto di estendere alla mobilità a domanda l'ampliamento di un anno del periodo entro il quale non si perde la precedenza per tornare nella scuola di precedente titolarità. Il periodo di mantenimento della precedenza passa quindi dai 5 a 6 anni. Sempre che l'interessato produca domanda ogni anno, chiedendo di ritornare nella scuola da dove sia stato precedentemente trasferito.

In più è stato stabilito che nei trasferimenti interprovinciali venga riconosciuta la precedenza ai soli genitori, anche adottivi, o a coloro che esercitano legale tutela e ai coniugi del disabile in situazione di gravità, obbligati all'assistenza, che abbiano interrotto una preesistente situazione di assistenza continuativa a seguito di instaurazione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In buona sostanza, dunque, per ottenere la precedenza è necessario che il rapporto di assistenza sia stato precedentemente in essere e che sia stato interrotto per effetto dell'assunzione. Ciò vuol dire che non basta l'esistenza del dovere di assistenza, ma è necessario che tale dovere abbia dato corso effettivamente alla prestazione di assistenza e che la stipula del rapporto di lavoro ne abbia reso impossibile la prosecuzione.

La precedenza, non vale, dunque, per coloro che per qualsivoglia ragione non si trovassero in costanza del rapporto di assistenza al momento dell'assunzione. Infine è stato chiarito che figli che assistono un genitore in situazione di gravità e che abbiano interrotto una preesistente situazione di assistenza continuativa a seguito di instaurazione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, hanno diritto ad usufruire della precedenza tra province diverse esclusivamente nelle operazioni di mobilità annuale (utilizzazioni e assegnazioni).